

Comune di Vedelago

Provincia di Treviso

Piano Regolatore Generale

Variante per il recupero ambientale di ambiti della zona agricola

Norme Tecniche di Attuazione

Settembre 2004

Arch. Aldo Gianni Marangon

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito Variante

La presente variante disciplina integrando e/o modificando le norme vigenti del P.R.G., ad eccezione delle aree “non oggetto di variante di destinazione d’uso” ma interessate da eventuali indicazioni del sistema ambientale.

Art. 2 - Contenuti della variante

La variante parziale al P.R.G. è volta al recupero ambientale di ambiti della zona agricola ed è redatta in conformità alle disposizioni urbanistiche in vigore; contiene:

- a) indicazioni sulla nuova viabilità, carraio e ciclo pedonale, gli spazi da tutelare, le nuove aree omogenee inserite;
- b) alcune destinazioni d’uso puntuali compatibili con il territorio comunale interessato dalla variante;
- c) i vincoli e le prescrizioni da osservare in presenza di caratteristiche particolari rilevate sul territorio;
- d) le norme che regolamentano la presente variante comprensiva di specifiche schede per attività produttive che si confermano nel sito esistente.

Art. 3 - Elaborati della variante al P.R.G.

La variante al P.R.G. è costituita dai seguenti elaborati:

- TAV. 13.1 elab. 0 – P.R.G. vigente – Estratto – scala 1:5000;
- TAV. 13.1 elab. 1 - variante al P.R.G. zone significative - scala 1:5000;
- TAV. 13.1.a elab. 2 – variante al P.R.G. – sistema ambientale - scala 1:5000;
- Norme Tecniche di Attuazione relative alla sola variante al P.R.G. – appartengono alle Norme Tecniche anche le schede di intervento per le attività produttive sparse che si confermano nell’attuale sito;
- “Schema tipo” di convenzione (attuazione art. 30 L.R. 61/85 e art. 50 L.R. 11/2004);
- Relazione.

Fanno altresì parte della variante le tavole di analisi espressamente elaborate, anche se non esplicitamente richiamate.

PARTE SECONDA

ZONE SIGNIFICATIVE

Art. 4 – Ferrovia

Le norme che regolamentano gli spazi ferroviari e i relativi rispetti sono quelle riportate all'art. 55 delle N.T.A. vigenti.

Art. 5 – Attività da trasferire

Le norme che regolamentano le attività da trasferire sono quelle della lettera b)-B)-1) art. 48 delle N.T.A. vigenti.

Art. 6 – Attività produttive esistenti che si confermano nel sito con apposita scheda di progetto

Le norme che regolamentano le nuove attività che si confermano nel sito esistente sono quelle dell'art. 48ter integrato dalle nuove schede di progetto riferite alle attività aggiunte al succitato art. e sono:

- 84) Contoplast colorificio s.r.l. – Vedelago
- 85) Tre Albi s.n.c. – Vedelago
- 86) Falegnameria Stevanato s.n.c. – Albaredo
- 87) Errevi s.n.c. – Vedelago

Art. 7 - Z.T.O. Agricola “E4”

La norma che regola la nuova area inserita dalla variante è quella dell'art. 42ter delle N.T.A. vigenti.

Art. 8 – Zona Residenziale “B1”

La norma che regola la nuova zona “B1” è quella dell'art. 28 delle N.T.A. vigenti.

Art. 9 – Zona Residenziale “B1” soggetta a P. di R.

La norma che regola le nuove aree “B1” soggette a P. di R. sono quelle degli artt. 28 e 10 delle N.T.A. vigenti.

Art. 10 – Zona di Interesse Comune “I.C.” privata

Le norme che regolamentano la nuova area di “I.C.” privata sono quelle degli artt. 52 e 54bis delle N.T.A. vigenti con l’aggiunta, all’art. 52, del seguente comma: “L’area I.C. – privata individuata dalla variante per il recupero ambientale di ambiti agricoli è attuata esclusivamente da operatori privati”.

Art. 11 – Zona ricettiva “D3”

Le norme che regolamentano la nuova “Zona D3” sono quelle dell’art. 49bis delle N.T.A. vigenti.

Art. 12 – Area agroindustriale e serre per floricoltura esistenti

Le norme che regolamentano la nuova area del presente articolo sono quelle di cui all’art. 43 delle vigenti N.T.A. integrate dal seguente comma: “Per l’attività inserita nella presente variante l’indice di copertura è fissato nel 2,00% in ragione della superficie fondiaria”.

Alla fine dell’art. 43 delle vigenti norme viene altresì inserito un disposto generale che recita: “Per le attività floro-vivaistiche si rammentano i disposti della L.R. 19/99”.

Art. 13 – Ambito di cava da rinaturalizzare

Bacino di scavo già disciplinato da autorizzazioni ai sensi della L.R. 44/82.

Art. 14 – Ambito di cava o in prossimità

L’Amministrazione Comunale si riserva, con successivi provvedimenti, di dare indicazioni diverse sulle destinazioni d’uso delle aree interessate dal sistema acqua.

Art. 15 – Edifici di valore architettonico-ambientale

Trattasi di edifici di valore storico minore, equiparabili a quelli di cui all'art. 10 della L.R. 24/85, e soggetti ad intervento di "Ristrutturazione edilizia" così come normato dal punto 4) dell'art. 17 delle vigenti N.T.A.

Art. 16 – Alberate/siepi da incentivare e/o ricreare

Trattasi di aree alberate e/o con siepi da incentivare e/o ricreare, presenti o previste nel territorio comunale e di limitata estensione individuata nella Tav. di P.R.G.

In dette aree sono consentiti i soli interventi necessari alla conservazione, alla manutenzione e all'eventuale ripristino del bene, nonché le operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico, ivi compreso l'incremento con specie autoctone, e operazioni di manutenzione delle eventuali reti tecnologiche esistenti.

Art. 17 – Viabilità di progetto

L'intorno della viabilità di progetto dovrà essere sistemato in modo da assorbire la presenza dell'infrastruttura nel paesaggio circostante, attenuare l'inquinamento da rumore e mitigare gli impatti connessi all'esercizio del traffico.

Per tali interventi valgono le seguenti indicazioni:

- a) formare gli spazi a vegetazione arborea ed arbustiva per spessori consistenti, distribuita in forma discontinua ed irregolare lungo il tracciato al fine di dissolvere l'effetto di linearità prodotto dall'infrastruttura nel passaggio;
- b) evitare gli effetti di accentuazione del tracciato sia pur realizzati con materiale vegetale;
- c) mascherare le scarpate con vegetazione arbustiva ed arborea;
- d) mantenere i punti di visibilità dall'infrastruttura verso il paesaggio circostante;
- e) adottare la scelta di specie arboree compatibili con il grado di inquinamento dell'infrastruttura.

Gli interventi di attenuazione sono attuati, previo convenzionamento o accordi di programma, fra Società concessionarie, Enti competenti e le Amministrazioni Locali interessate.

Va comunque sempre valutata la salvaguardia degli utenti della viabilità, impedendo che in caso di particolari situazioni meteorologiche non ci siano notevoli invasioni di foglie o altro sulle carreggiate stradali, tali da creare pericolo per la circolazione veicolare.

Art. 18 – Zona "E2" di valenza ambientale

Zona destinata all'agricoltura tendente alla ricomposizione naturalistica e del paesaggio agrario.

La tutela del paesaggio di questa zona può avvenire anche con il concorso di incentivi di Enti Superiori a ciò preordinati, allo scopo di:

- a) tutelare i filari di gelsi e delle residue piantate di viti favorendone la conservazione e la diffusione;
- b) salvaguardare e valorizzare l'assetto viario interpodereale ove abbia conservato le sue caratteristiche tradizionali;
- c) conservare il sistema di siepi favorendone la diffusione;
- d) conservare le residue sistemazioni a cavino;
- e) salvaguardare gli elementi che maggiormente concorrono a differenziare ed a valorizzare il territorio;
- f) conservare e ripristinare i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio in armonia con le esigenze dell'attività agricola.

La nuova edificazione è consentita secondo le seguenti regole:

per la nuova costruzione, è assegnato un indice di edificabilità di 0,005 mc/mq per la residenza ed un rapporto di copertura dell'1,00% per gli annessi volumi da localizzare negli ambiti di aggregati abitativi e/o comunque ad una distanza non superiore a mt. 100,00 da edifici esistenti, utilizzando, ove possibile, gli accessi presenti; gli altri parametri stereometrici diversi da quelli di cui al comma precedente rimangono quelli della zona E2.

In quest'area sono vietati:

- l'apertura di strade (fatto salvo quelle già individuate dalla presente variante);
- la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea;
- l'abbandono di rifiuti e la realizzazione di discariche;
- l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti.

Art. 19 – Limiti di edificabilità e fascia di rispetto elettrodotta

Il piano individua i rispetti degli elettrodotti esistenti.

Tali aree sono regolamentate dall'art. 61bis delle N.T.A. vigenti.

PARTE TERZA

IL SISTEMA AMBIENTALE

Alcune indicazioni del sistema ambientale trovano già riferimento nelle N.T.A. di cui alla Parte Seconda (Artt. 1, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19).

Art. 20 – Area da rinaturalizzare a bosco

Trattasi di aree presenti o previste nel territorio comunale e di limitata estensione.

In dette aree sono consentiti i soli interventi necessari alla formazione di boschi e alla manutenzione del bene, nonché le operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico, ivi compreso l'ampliamento dell'area boscata con specie autoctone, e operazioni di manutenzione delle eventuali reti tecnologiche esistenti.

Ai fini urbanistici l'area boscata in territorio agricolo è riconducibile alla "Zona Agricola E2 di valenza ambientale" dove è vietata qualsiasi nuova costruzione, tuttavia ad essa è assegnato un indice di edificabilità di 0,005 mc/mq per la residenza ed un rapporto di copertura dello 1,0% per gli annessi. I volumi generati da tali indici sono da impiegare fuori dal perimetro dell'area boscata, su terreni agricoli a distanze non superiori a quelle della lettera b) dell'art. 2 della L.R. 24/85.

Le zone boscate distrutte o danneggiate dal fuoco non cambiano la propria destinazione e su di esse vi è assoluto divieto di compiere opere di qualsiasi genere, al di fuori del rimboschimento e/o ripristino della vegetazione.

Art. 21 – Indicazioni di possibili percorsi ciclo-pedonali da attuare con progetto esecutivo

Struttura viabilistica dove valgono le seguenti disposizioni, salvaguardando e vietando:

- a) le modifiche di qualsiasi natura, fatte salve le normali operazioni di manutenzione al reticolo stradale interponderale esistente, che alterino gli andamenti plano-altimetrici della viabilità stessa;
- b) la realizzazione di pavimentazioni impermeabili della viabilità "esistente non asfaltata" alla data di adozione del presente P.R.G.. Gli Enti Superiori possono concorrere alla manutenzione di tale viabilità ferme restando le caratteristiche geometriche del manufatto;
- c) la chiusura dei fossi di guardia al reticolo stradale;

La realizzazione delle piste ciclabili dovrà essere eseguita in armonia con quanto contenuto nel "Manuale per la progettazione di itinerari ed attrezzature ciclabili" edito dalla Regione Veneto nel 1992.

Art. 22 – Punti di sosta attrezzati

Trattasi di aree di sosta lungo particolari percorsi pedonali, ciclabili e motorizzati preposte alla sosta delle persone e dei mezzi. L'organizzazione sarà da effettuarsi con panchine in legno e, dove ritenuto favorevole, con tavoli sempre in legno, ciò per l'effettuazione della ristorazione.

Gli spazi per il ristoro potranno essere coperti con manti in legno o canna palustre idoneamente inseriti nell'ambiente. A corredo di tali aree ci possono essere adeguati ambiti attrezzati per la dimora dei veicoli, inoltre andrà valutato caso per caso il tipo di piantumazione di siepi ed alberature necessarie.

Dovranno trovar posto altresì un adeguato numero di contenitori portarifiuti.

Art. 23 – Strade da non asfaltare

Trattasi di strade interne al sistema agricolo, le quali dovranno essere mantenute secondo l'esistente, operando sulle stesse con manutenzioni che adopereranno materiali naturali (ghiaia nel caso di strade bianche).

Qualora si rendesse indispensabile l'asfaltatura di strade bianche risulterebbe opportuno che il manto d'asfalto fosse localizzato nella sola parte centrale, lasciando quindi gli spazi laterali in terra battuta e ghiaia.

L'asfalto deve essere di tipo fonoassorbente.

E' vietata la nuova illuminazione e/o il potenziamento di quella esistente.

E' vietata l'aratura dei terreni ad una distanza inferiore di 2 mt dalle strade di uso pubblico.

Art. 24 – Acque basse

Obiettivo del presente articolo è la sistemazione idraulica per la salvaguardia del territorio, fatte salve le prerogative del competente Consorzio di Bonifica in materia.

Si attuano inoltre le seguenti direttive e prescrizioni nella gestione dei corsi d'acqua, canali e fossati:

a) è vietata qualsiasi alterazione dei tracciati e delle sezioni dei corsi d'acqua, dei canali e delle canalette, e dei fossati esistenti. Le rive e le sponde dei predetti corsi d'acqua, canali e fossati non devono essere rivestite con materiali non naturali;

b) al fine di non restringere o ostacolare il normale deflusso delle acque sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde interne, ad esclusione delle opere necessarie alla tutela dell'integrità degli argini attuate con tecnica propria dell'ingegneria naturalistica;

c) la funzionalità di corsi d'acqua, canali e fossati sarà mantenuta con operazioni periodiche di pulizia e manutenzione;

d) è vietato l'interramento mediante tombinamento di corsi d'acqua, canali, canalette e fossati; la realizzazione di accessi alle abitazioni, qualora necessaria, sarà garantita con la posa in opera di manufatti "a ponte" aventi una lunghezza massima, sul corso d'acqua, di ml.5,00;

e) è sempre vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari lungo i corsi d'acqua naturali e/o di bonifica agraria, mentre è consentita quella afferente alle strutture del corso d'acqua e al Codice della Strada;

f) nella messa a dimora dei soggetti arborei e arbustivi in prossimità dei corsi d'acqua, fossi e canali valgono le direttive e distanze imposte dal competente Consorzio di Bonifica, quelle del Codice Civile in materia di confine e quelle del Codice della Strada;

g) nella realizzazione di recinzioni di qualunque genere, siano essi afferenti a fondi privati che pubblici, deve essere garantito comunque il passaggio lungo l'argine per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei soggetti preposti. Sono pertanto vietate le recinzioni di qualsiasi tipo poste a distanza inferiore a ml. 6,00 dal ciglio del corso d'acqua, canale o fosso;

h) è vietato realizzare opere o accumulare materiale in alveo che impediscano il regolare deflusso delle acque, nonché gettare o depositare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi genere.

i) è fatto obbligo che i fossi e canali situati fra le proprietà private siano tenuti costantemente sgombri al fine di non pregiudicarne la capacità di deflusso;

j) i fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa dovranno, a cura e spese dei proprietari, sentito il competente Consorzio di Bonifica, essere risezionati.

k) nelle zone di tutela assoluta è vietata qualsiasi attività ad eccezione della coltivazione a prato non concimato;

l) nelle zone di protezione sono vietate le seguenti attività: aree per il deposito o l'accumulo di rifiuti, scarichi o materiali di demolizione; industrie per la lavorazione di prodotti bituminosi; autolavaggio; stazioni di servizio; materiali da costruzione e vendite di questi prodotti; cimiteri; deposito, vendita o sintesi di prodotti chimici; industrie per il montaggio di circuiti elettrici; industrie di galvanoplastica; negozi di pesticidi, derattizzazione ecc.; deposito o produzione di fertilizzanti; fonderie, fornaci; garages per la riparazione e manutenzione di autoveicoli, incluse le operazioni di verniciatura; aree su strade principali per il deposito di sali antigelo; aree per il deposito di rifiuti liquidi industriali; aree per rottami e cimiteri per le macchine; industrie per la lavorazione dei metalli; reparti per l'assistenza ed il montaggio dei motori; produzione di vernici; deposito e lavorazione di prodotti petroliferi; studi fotografici incluso sviluppo di pellicole e di fotografie; lavorazione di materie plastiche; industrie poligrafiche; industrie cartarie; luoghi per l'eliminazione delle acque di scarico; deposito, lavorazione od eliminazione di materiali tossici; serbatoi sotterranei di prodotti petroliferi ad uso industriale, commerciale, residenziale od "altro".

PARTE QUARTA

GENERALITA' DEL TERRITORIO DELLA VARIANTE

Norme di indirizzo non prescrittive

Art. 25 – Acque meteoriche

La variante adotta tecniche e misure atte a diminuire i fenomeni di eccesso idrico, con conseguente rischio idraulico, connessi a fenomeni di origine meteorica. Promuove e disciplina una corretta regimazione delle stesse con particolare riguardo alla salvaguardia delle risorse idriche profonde e al contenimento delle forme di erosione superficiale.

Le acque meteoriche provenienti dai tetti o da superfici pavimentate interne a lotti residenziali dovranno essere smaltite in superficie o nel primo sottosuolo, sulle aree di pertinenza del lotto o nella rete idrica di superficie previo impianto di separazione delle acque di prima pioggia, senza sversamenti diretti sulla via o aree pubbliche circostanti. L'immissione nella fognatura pubblica di acque bianche o miste è ammessa solo in seguito a relazione geologica che dimostri l'impossibilità di smaltimento in superficie, nel primo sottosuolo o nella rete idrica superficiale.

Le acque meteoriche provenienti da piazzali adibiti a parcheggio autoveicoli, esterni a lotti residenziali o interni a lotti industriali o comunque con attività diverse dalla residenza, vanno raccolte in una rete separata e condotte in apposite vasche di disoleatori opportunamente dimensionate. Solo successivamente al periodo di trattamento potranno essere convogliate alla rete idrica superficiale o scaricate nella rete fognaria pubblica per acque bianche o miste.

Le acque meteoriche provenienti da piazzali adibiti ad usi produttivi o comunque interessati da lavaggi di materiale e mezzi, nonché deposito di materiale e materie prime o rifiuti speciali, vanno raccolte separatamente in una rete predisposta e condotte in apposito impianto di depurazione o di pre-trattamento alla luce di adeguate analisi campionarie. Tali scariche sono pertanto di tipo produttivo e sono soggetti alle autorizzazioni di legge.

Lo scarico di acque di pioggia o depurate nei corsi d'acqua, canali e fossi deve avvenire con le modalità dettate dal competente Consorzio di Bonifica a tutela dell'idoneità all'uso e della sicurezza idraulica del territorio.

E' comunque sempre vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

Art. 26 – Indirizzi generali di tutela ambientale

In tutte le Z.T.O. della presente variante devono essere salvaguardati gli insiemi vegetazionali di pregio, sia come gruppi arborei che come siepi (corridoi ecologici).

E' favorito l'incremento del verde secondo i criteri che seguono:

- a) le trasformazioni e le utilizzazioni ammissibili dal presente P.R.G. non devono comportare alterazioni degli equilibri fisico-morfologici esistenti o modificazioni irreversibili dei rapporti tra ecosistemi e tra componenti di questi; ogni intervento di trasformazione, tanto fisica quanto funzionale, deve essere orientato a produrre il minimo impatto ambientale e paesistico, tendendo a ridurre al minimo la sottrazione di territorio alle dinamiche naturali o alla utilizzazione a scopo culturale;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- b) le trasformazioni e le utilizzazioni ammissibili devono garantire la tutela di situazioni ambientali di particolare valenza naturalistica e, ove richiesto, il ripristino delle situazioni ambientali originarie o comunque di un soddisfacente equilibrio ambientale;
- c) devono essere rispettati gli assetti morfologici tradizionali delle diverse parti del territorio comunale, in particolare gli assetti poderali e i tracciati stradali nella zona agricola in cui sono evidenti le testimonianze della centuriazione romana;
- d) deve essere incrementata la piantumazione e la messa a dimora di alberi e siepi, sia attraverso l'intervento pubblico sia attraverso l'intervento privato; andrà privilegiata la formazione di gruppi di alberi e di filari multipli. Nelle nuove piantumazioni e nelle sostituzioni di essenze arboree ed arbustive, si dovranno utilizzare esemplari di specie autoctone o alloctone tradizionali di cui al seguente elenco:

Nome scientifico	Nome comune
Acer campestre	acero campestre
Acer pseudoplatanus	acero di monte
Acer platanoides	acero riccio, platanaria
Alnus glutinosa	ontano nero
Carpinus betulus	carpino bianco
Celtis australis	bagolaro, spaccasassi
Cornus sanguinea	sanguinello/a
Corylus avellana	nocciolo
Crataegus oxyacantha	biancospino
Euonymus europaeus	fusaggine, evonomo
Frangula alnus	frangola
Fraxinus excelsior	frassino maggiore
Fraxinus ornus	orniello
Fraxinus oxyphylla	frassino ossifillo
Juglans regia	noce nazionale
Ligustrum vulgare	ligustrello, olivella
Morus alba	gelso
Morus nigra	gelso
Ostrya carpinifolia	carpino nero
Platanus s.p.	platano
Populus alba	pioppo bianco
Populus nigra	pioppo nero
Prunus avium	ciliegio selvatico
Prunus spinosa	prugnolo, pruno selvatico
Quercus robur	farnia
Rosa canina	rosa di macchia
Salix alba	salice bianco
Salix cinerea	salice cinereo, grigio
Sorbus torminalis	ciavardello
Tilia platiphyllos	tiglio
Tilia cordata	tiglio selvatico
Ulmus minor	olmo campestre
Viburnum lantana	lantana

Art. 27 – Tutela del paesaggio agrario

Sono aree la cui organizzazione e sistemazione fondiaria deriva da una bonifica storica e dove è ancora ben marcato l'assetto idraulico e morfologico del territorio.

Per la tutela e la riqualificazione di tali ambiti, anche se non espressamente individuati dalla presente variante, pur consentendo l'applicazione della normativa propria della Zona Territoriale Omogenea assegnata, si dettano le seguenti ulteriori disposizioni:

I. PAESAGGIO AGRARIO APERTO CON SISTEMAZIONE A CAVINO

- a) E' vietata la modifica dell'impianto originario, consentendo la soppressione di scoline solo per l'accorpamento dei campi, senza variare l'andamento dell'impianto agricolo e la baulatura esistente. In tal caso, si dovrà ottenere il preventivo assenso del competente Consorzio di Bonifica. E' fatto salvo il tombinamento di tratti di corpo irriguo strettamente necessari per l'accesso ai fondi, realizzato con soletta in cemento armato, non più largo di 5,00 m, che può essere consentito previo parere favorevole del Consorzio di Bonifica.
- b) La costruzione di nuovi edifici dovrà avvenire in armonia con la tipologia tipica della zona rurale e la disposizione sul territorio dovrà essere tale da preservare quanto più possibile l'integrità degli appezzamenti e della rete di bonifica.
- c) E' consigliata la sistemazione delle scoline con la messa a dimora di siepi arboree e arbustive, costituite da specie scelte tra quelle indicate al precedente art. 26, per favorire la diversificazione ambientale in accordo con gli indirizzi tecnici elencati al suddetto articolo.

II. PAESAGGIO AGRARIO IN GENERE

Appartengono a tale ambito, anche se non individuate nelle tavole di P.R.G., le aree che nel tempo sono state interessate da agricoltura di tipo estensivo, per le quali è auspicabile, ove possibile, il ripristino del paesaggio agrario originario.

Ciò sarà possibile, in accordo con il competente Consorzio di Bonifica, attraverso la sistemazione del territorio in campi chiusi e/o semichiusi con la piantumazione di alberi e siepi del tipo di cui al precedente art. 26.

Alla realizzazione di tale paesaggio potrà contribuire la ricerca di forme d'indennizzo a favore dell'agricoltura.

III. PAESAGGI DI CONNESSIONE TRA L'EDIFICATO URBANO E LA ZONA AGRICOLA

Appartengono a tale ambito le aree a ridosso dell'edificato urbano e la zona agricola, per il quale si dettano le seguenti disposizioni:

- a) le aree appartenenti alle Zone Urbane (A B - C - D - Aree a Servizi) a ridosso della Zona Agricola dovranno essere sistemate con piantumazioni di alberature e siepi del tipo di cui al precedente art. 41 e nel rispetto delle distanze dettate dal Codice Civile;
- b) l'area agricola a ridosso delle Zone Urbane dovrà favorire la creazione di una fascia cuscinetto di almeno 3,00 m con coltivazione a prato atta a consentire percorsi naturalistici.

Per la realizzazione di tali spazi dovranno contribuire chi interviene nell'area urbana, secondo parametri di indennizzo dettati dal Comune, e le Pubbliche Amministrazioni con la ricerca di ulteriori indennizzi a favore dell'agricoltura.

Art. 28 – Indirizzi tecnici per un'agricoltura a basso impatto ambientale

La finalità di tutela del suolo, relativa alla presente variante, delle risorse idriche superficiali e sotterranee e delle risorse paesaggistiche necessita l'adozione di tecniche agronomiche e di gestione del territorio in grado di limitare l'impatto ambientale dell'attività agricola e riguardanti: I) le produzioni vegetali; II) le produzioni animali; III) la gestione delle aree di bordo degli appezzamenti; IV) manutenzione e pulizia di fossi e scoline; V) la viabilità rurale; VI) la sistemazione delle aree di pertinenza delle aziende agricole.

Verranno incentivati nei diversi settori di intervento i seguenti indirizzi tecnici:

I. PRODUZIONI VEGETALI:

- a) adozione di razionali **avvicendamenti culturali** che consentano una maggiore efficienza nell'uso dei nutrienti da parte delle colture;
- b) mantenimento di una **copertura vegetale** nel terreno anche nel periodo che trascorre tra la raccolta di una coltura e la semina di quella successiva;
- c) ricorso a tecniche innovative nella **lavorazione del terreno** che comportano, nel medio-lungo periodo, un incremento del contenuto di sostanza organica del terreno: lavorazione a due strati, lavorazioni ridotte, semina su sodo, inerbimento dei frutteti;
- d) razionalizzazione delle tecniche di **concimazione** mediante: 1) calcolo della dose ottimale di concime sulla base delle esigenze nutrizionali della specie coltivata e delle rese produttive ottenibili nell'ambiente in cui si opera, della dotazione in elementi nutritivi del terreno e della fertilità residua lasciata dalla precedente coltura; 2) distribuzione dell'azoto in prossimità della fase di massimo assorbimento da parte della coltura; 3) distribuzione localizzata del fosforo;
- e) adozione di criteri di difesa integrata per il **controllo delle malerbe** volti a: 1) sostituire, dove possibile, i trattamenti chimici preventivi (pre-semima e pre-emergenza) con interventi in post-emergenza calibrati in funzione dell'infestazione reale; 2) adottare misure preventive volte a limitare la diffusione delle infestanti (avvicendamenti culturali equilibrati, sfalcio della vegetazione nelle aree incolte, ecc); 3) localizzare i trattamenti chimici ed integrare con lavorazioni meccaniche (sarchiature e/o rincalzature); 4) impiegare erbicidi a basso impatto ambientale; 5) ricorrere in post-emergenza a miscele di erbicidi a dosi ridotte attivate con sinergizzanti;
- f) impostazione della **difesa integrata dai parassiti animali e vegetali** sulla base dei seguenti criteri: 1) rispetto di alcune misure preventive (avvicendamento culturale, concimazioni e irrigazioni equilibrate, ecc.); 2) scelta, dove possibile, di varietà resistenti o tolleranti alle avversità; 3) effettuare interventi chimici solo al superamento della soglia d'intervento; 4) rispettare la fauna utile (predatori e parassitoidi) e ricorrere a mezzi biologici (ad es. *Bacillus thuringensis*) e biotecnici (ad es. ferormoni); 5) impiegare prodotti chimici selettivi e con profilo eco-tossicologico favorevole;
- g) predisposizione degli interventi di **irrigazione** e di **regimazione delle acque in eccesso** con accorgimenti che comportino una riduzione della velocità di scorrimento superficiale e del volume delle acque in eccesso defluenti verso i corpi idrici (superficiali e sotterranei);
- h) valutazione dell'opportunità, anche ai fini di una razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, di sostituire i sistemi di distribuzione a scorrimento con impianti a pioggia e, per le colture specializzate (ad es. vigneti e frutteti), con impianti a microportata di erogazione.

II. PRODUZIONI ANIMALI:

- a) adozione di tecniche a basso impatto ambientale in merito alle strutture dell'allevamento, allo stoccaggio e trattamento dei reflui;

- b) definizione delle dosi, dell'epoca e delle modalità di distribuzione nella fase di **utilizzo agronomica** dei reflui zootecnici, come da regolamento comunale, sulla base 1) delle esigenze nutrizionali delle colture e delle caratteristiche pedoclimatiche e idrogeologiche dell'ambiente in cui si opera; 2) dei periodi di massimo assorbimento della coltura e quindi di massimo assorbimento di azoto (compatibilmente con le altre operazioni colturali); 3) delle motivazioni agro-ambientali che raccomandano di evitare lo spargimento durante la stagione invernale (dicembre - febbraio), su suolo innevato, gelato o saturo d'acqua, in giornate piovose e in giornate che precedono eventi piovosi, in avanzato stadio di maturazione della pianta, sui suoli a coltivazione orticola in atto, i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo;
- c) razionalizzazione delle modalità di distribuzione dei liquami, evitando l'uso di irrigatori a lunga gittata nei terreni distanti meno di 100 metri dalle case di civile abitazione.

III. GESTIONE DELLE AREE DI BORDO DEGLI APPEZZAMENTI:

- a) attuazione di interventi mirati volti a non spingere la lavorazione e la coltivazione del terreno fino al margine estremo degli appezzamenti adiacenti ai corsi d'acqua e alle strade. Va prevista la possibilità di lasciare all'inerbimento spontaneo, o alla semina con miscuglio idoneo e sfalcio periodico, una fascia non lavorata di ampiezza pari a circa 4 m per i corsi d'acqua e di 1m per le strade. I medesimi benefici di riduzione delle perdite di lisciviazione superficiale e profonda di nutrienti ed altre sostanze dal campo verso il corso d'acqua possono essere ottenuti anche attraverso la piantumazione delle medesime aree.

IV. MANUTENZIONE E PULIZIA DI FOSSI E SCOLINE

- a) attuazione di programmi per il mantenimento di una efficiente rete di fossi e scoline attraverso:
 - 1) pulizia periodica per il mantenimento dell'invaso;
 - 2) sfalcio o lavorazione delle due sponde in momenti temporali diversi per evitare uno spoglio contemporaneo;
 - 3) una forte limitazione nell'uso di prodotti chimici per le operazioni di diserbo scegliendo eventualmente quelli a rapida degradazione;
 - 4) il divieto di bruciare la vegetazione delle sponde.

V. VIABILITA' RURALE:

- a) tutela della viabilità di penetrazione interna alla campagna favorendo interventi volti al mantenimento di coperture in terra battuta, ghiaia o inerbite ed escludendo l'asfaltatura.

VI. SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE AZIENDE AGRICOLE

- a) valorizzazione di corti, cortili ed aree di pertinenza delle aziende agricole corredando la progettazione degli interventi edilizi con indicazioni relativamente alla rimozione di strutture incongrue eventualmente presenti, alla valorizzazione degli elementi vegetali, all'utilizzo di materiali di pavimentazione, alla sistemazione di recinzioni e arredi esterni. In particolare: 1) le nuove recinzioni dei fondi rustici devono essere formate da siepi vive di specie vegetali locali con eventuale rete metallica e zoccolo
- b) se trattasi di attività zootecnica dovranno essere previste idonee protezioni e/o mascheramenti arborei dei manufatti mediante l'utilizzo di specie d'altofusto della tradizione agricola locale.

Art. 29 - Criteri di tutela e riqualificazione della vegetazione sul territorio agricolo

Si dettano alcune indicazioni di tutela e riqualificazione della vegetazione naturale presente sul territorio agricolo, e applicabili alle sole aree del territorio comunale definite dalla presente variante.

Le norme sono applicabili a tutte le emergenze floristiche E2.1, nonché agli elementi vegetali di seguito definiti (indicati con e.v. nel prosieguo):

- a) **alberi isolati** con una circonferenza del tronco di almeno 100 cm misurata ad una altezza di 130 cm. Se l'attaccatura della chioma è inferiore a tale altezza la misura viene effettuata immediatamente sotto l'attaccatura della chioma. Nel caso di ceppaie con più tronchi o di fusti policormici si considera la circonferenza del tronco più grosso.
- b) **filari**: successione lineare di individui arborei a sesto regolare con composizione mista o pura, sottoposti a governo ad altofusto e composta da almeno tre soggetti;
- c) **siepi**: associazione lineare di specie arboree e/o arbustive sviluppate per una lunghezza di almeno 10 m;
- d) **gruppi o macchie di alberi**: area coperta da vegetazione arborea o arboreo-arbustiva, di forma varia, con presenza di vegetazione caratterizzata dall'assenza di caratteri di artificiosità quali sesti d'impianto regolari e/o densità omogenee.

Non sono soggetti alle seguenti norme:

- e) gli **impianti di arboricoltura specializzata da frutto** (ad eccezione di noci, noccioli ed alberi da frutto non più utilizzati a scopo produttivo);
- f) gli **impianti di arboricoltura specializzata da legno**;
- g) i **vivai**;
- h) la vegetazione di **giardini e parchi privati**.

I. MISURE VIETATE

E' vietato rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale gli e.v. nei loro elementi costitutivi (parte aerea e parte epigea). Non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione (potatura, spollonatura, tramarratura etc.) ordinaria o straordinaria volte alla rinnovazione degli e.v..

E' sempre vietata la capitozzatura degli alberi isolati e dei soggetti arborei nei filari, ad eccezione delle specie della tradizione agraria (salici e gelsi).

Per le siepi e per le macchie boscate è ammesso il taglio annuale delle piante con l'obbligo del rilascio di almeno un pollone per ciascuna ceppaia e la sostituzione dei soggetti morti (es. ceppaie esaurite) nel rispetto dell'elenco di cui all'art. 26, lettera d) della presente Norma.

Sono consentiti gli interventi indispensabili a scongiurare un pericolo immediato, del quale deve comunque essere fornita prova documentale, con l'obbligo comunque della notifica entro 30 gg all'Ufficio Tecnico comunale.

II. ECCEZIONI

I divieti di cui al punto I., commi 1 e 2, non si applicano quando:

- a) le piante possono provocare danni a persone o cose;
- b) trattasi di piante malate e la loro conservazione non sia possibile;
- c) è impedita o gravemente limitata una utilizzazione ammessa dalle norme urbanistiche;
- d) norme di diritto pubblico obbligano il proprietario a rimuovere o modificare gli e.v.;

- e) il divieto conduca ad un rigore imprevisto e l'esenzione sia conciliabile con il pubblico interesse.

Il riconoscimento di una deroga viene concesso per iscritto previa presentazione all'Ufficio Tecnico di:

- a) relazione illustrativa, a firma di tecnico abilitato in materia, delle motivazioni a favore della deroga con la specifica delle specie e dei caratteri morfometrici (diametro, altezza, fisionomia) nonché di eventuali altri elementi informativi ritenuti utili per una migliore valutazione qualitativa degli e.v.;
- b) planimetria in scala adeguata (1:100 o 1:500) con indicata l'esatta collocazione degli e.v. interessati alla deroga;
- c) idonea documentazione fotografica.

L'autorizzazione alla deroga può essere legata a disposizioni accessorie da parte dell'Ufficio Tecnico. In particolare al richiedente può essere imposto di piantare e mantenere a sue spese piante di determinate specie e dimensioni, scelte fra quelle elencate all'art. 26, lettera d) della presente Norma, in sostituzione di quelle rimosse. La deroga può essere concessa con clausola della revoca o della scadenza.

Sulle deroghe il Comune decide entro 60 gg dal ricevimento della richiesta.

III. PROTEZIONE DEGLI ELEMENTI VEGETALI NELLE PROCEDURE DI CONCESSIONE EDILIZIA

Ogni richiesta di concessione edilizia per interventi di nuova edificazione negli ambiti di applicazione delle presenti norme deve essere corredata, per l'area di pertinenza interessata dall'intervento:

- a) relazione illustrativa e planimetria in scala adeguata (1:100 o 1:500) dove viene riportata l'esatta collocazione degli e.v. con la specifica della specie e dei caratteri morfometrici (diametro, altezza, fisionomia) nonché di eventuali altri elementi informativi ritenuti utili per una migliore valutazione qualitativa dei medesimi;
- b) idonea documentazione fotografica.

Può essere prescritta, in sede di Concessione Edilizia, la sistemazione degli spazi esterni di diretta pertinenza dell'edificio al fine di tutelare e riqualificare gli spazi stessi, mediante in recupero degli elementi di valore storico ed artistico o di particolare interesse per le tecniche costruttive usate; possono altresì essere prescritti interventi volti alla messa a dimora di nuovi elementi vegetali scelti dall'elenco di specie previsto all'art. 26, lettera d) della presente Norma.

Art. 30 - Norme per la difesa della vegetazione nei cantieri

Al fine di salvaguardare quanto più possibile la vegetazione esistente nelle aree di pertinenza di fabbricati soggetti ad interventi edilizi si adottano le seguenti misure:

- a) Per impedire danni meccanici e non provocati dai lavori di cantiere, le superfici occupate da soggetti vegetali devono essere opportunamente recintate, per una distanza non inferiore a ml. 1,5 dal fusto.
- b) Nell'ambito delle suddette superfici sono inoltre vietati i versamenti di sostanze tossiche e nocive ed altre sostanze aventi un effetto consolidante sul suolo.
- c) Fonti di calore (fuochi, impianti, ecc.) devono essere collocati a ad una distanza non inferiore a m. 10 dal fusto degli alberi e arbusti presenti in cantiere.

- d) Attorno ai soggetti arborei e alto-arbustivi è necessario salvaguardare per quanto possibile il vecchio orizzonte radicale. Laddove ciò non fosse possibile è necessario prevedere la creazione di settori di areazione, alternati a settori di terriccio, destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale. I settori di areazione, realizzati con materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad es. ghiaia, pietrisco, sabbia) fino al livello finale della ricarica, devono coprire una percentuale della superficie del suolo, estesa almeno m. 1,5 attorno alla chioma dell'albero, pari almeno ad 1/3, per specie dotate di apparato radicale profondo, e ad 1/2, per specie dotate di apparato radicale superficiale.
- e) Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamenti del suolo, il livello preesistente del suolo non può essere alterato all'interno di una superficie estesa almeno per tutta l'area d'insidenza della chioma degli alberi, per salvaguardare la rete delle radici sottili.
- f) Ove possibile gli scavi di terreno saranno eseguiti ad una distanza dal tronco non inferiore a m. 2,5. In ogni caso le radici eventualmente soggette a taglio dovranno essere recise in modo netto e la ferita ricoperta subito con un prodotto cicatrizzante.
- g) Nel caso in cui vengano costruite murature ad una distanza inferiore a m. 1,5 dal tronco di alberi, si devono realizzare fondamenta discontinue, su plinti a distanza, l'uno dall'altro, non inferiore a m. 1,5.
- h) Qualora attorno agli alberi si realizzano pavimentazioni impermeabili (ad es. asfalto o calcestruzzo), si deve lasciare aperta almeno la metà della superficie estesa a m. 1,5 attorno alla linea di proiezione della chioma degli alberi, nel caso di piante con apparato radicale profondo, ovvero l'intera superficie, nel caso di piante con apparato radicale superficiale.

Art. 31 - Impiego e spargimento dei liquami di allevamenti zootecnici

Per lo spargimento dei liquami zootecnici nel territorio comunale, relativo alla presente variante, valgono i disposti della D.G.R. 26 giugno 1992, n. 3733 e le norme dello specifico regolamento comunale eventualmente approvato.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 - Validità dei piani urbanistici attuativi e delle concessioni edilizie approvate in data anteriore alle N.T.A. della presente variante

L'entrata in vigore delle N.T.A. della presente variante comporta la decadenza dei Piani Urbanistici Attuativi e delle Concessioni Edilizie gravemente in contrasto con le Norme stesse e comparando gli interessi contrapposti tra pubblici e privati, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Qualora i lavori non vengano completati entro tale termine, il Piano Urbanistico Attuativo e la concessione va revocato per la parte non realizzata, qualora ci siano gravi impedimenti all'attuazione del P.R.G.

Art. 33 - Norme di salvaguardia

Nell'ambito territoriale della Variante, dalla data di adozione della presente variante al P.R.G. e fino alla sua approvazione, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 71 della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 34 - Revoca del P.R.G. vigente

La presente variante al P.R.G. per le parti interessate sostituirà il P.R.G. vigente, approvato e successivamente modificato, a tutti gli effetti, dalla data di definitiva approvazione ed entrata in vigore, ossia il 16° giorno successivo alla prescritta pubblicazione nel B.U.R. del provvedimento regionale.

Art. 35 - Modifiche conseguenti a varianti legislative

I richiami a disposizioni legislative vigenti contenuti nelle presenti norme si intendono estesi alle disposizioni legislative che entreranno in vigore dopo l'adozione del PRG modificando quelle richiamate.

Il Consiglio Comunale provvederà all'aggiornamento del testo con deliberazione che diviene esecutiva ai sensi dell'Art. 3 della Legge 9 giugno 1947 n. 530.

Art. 36 – Aggiornamento della normativa

Le Norme della presente variante, una volta divenute efficaci, integreranno le Norme generali per le parti interessate.

Art. 37 – Aggiornamento delle tavole del P.R.G.

Le tavole del P.R.G. della presente variante, una volta diventate efficaci, integreranno le tavole del P.R.G. vigente per le parti interessate.